

Comune di Roseto degli Abruzzi

Provincia di Teramo

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

La proposta del presente piano è stata elaborata dal “Responsabile comunale della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza”, Candelori Dr.ssa Fabiola, nominato con decreti Sindacali n 16 e 17 del 18/10/2016. I criteri generali sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 3 del 23 Gennaio 2020. Nel corso della discussione non sono emersi elementi nuovi e diversi rispetto ai criteri generali approntati dal RPCT in fase di proposta. La proposta è stata discussa dalla Giunta Comunale e approvata con deliberazione n. del ../01/2020. La proposta così approvata è stata poi immediatamente pubblicata sul sito internet del Comune, unitamente all’invito a ciascun cittadino singolo o associato a far pervenire osservazioni e suggerimenti entro il .../..../2020.

Infine la proposta approvata dalla Giunta Comunale sarà definitivamente approvata, con le eventuali integrazioni che dovessero emergere dal confronto pubblico, con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

Avvertenze metodologiche

Il presente piano è stato elaborato prendendo come riferimento il “Piano Nazionale Anticorruzione” e gli altri documenti dell’ANAC.

La Giunta Comunale consiglia, come *scelta ecologica* e di contenimento della spesa, sia ai propri membri che ai consiglieri comunali che ai dipendenti e a tutti gli altri che lo leggeranno di *non stamparlo*, ma di usare solo la versione elettronica “linkabile”, dal sito internet comunale.

A chi riscontra omissioni, imprecisioni o errori è richiesto di segnalarlo all’indirizzo PEC istituzionale che è: protocollo generale@pec.comune.roseto.te.it, indirizzando apposita nota al Segretario Generale

Indice

Premessa

1. Cosa si intende per corruzione
2. I soggetti amministrativi contro la corruzione (diversi dall'autorità giudiziaria)
3. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
4. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
5. La "gestione del rischio" di corruzione
6. Le pubbliche amministrazioni e gli altri enti soggetti a controllo ed indirizzo dell'ANAC e del Piano triennale comunale
7. Il responsabile comunale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e i suoi compiti
8. La collaborazione degli altri uffici comunali
9. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e quello per la trasparenza. Obiettivi strategici.
10. Gli oggetti del Piano e la tutela del dipendente che segnala eventi corruttivi (whistleblower)
11. Amministrazione trasparente

Cap. 1 La gestione del rischio di corruzione

- 1.1. Analisi del contesto
- 1.2. Contesto esterno
- 1.3. Contesto interno
- 1.4. Mappatura dei processi
- 1.5. Valutazione e trattamento del rischio
- 1.6. Trattamento del rischio

Cap. 2 La Trasparenza

- 2.1 La Trasparenza
- 2.2. Trasparenza e obbligo di pubblicazione
- 2.3 Trasparenza e accesso civico
- 2.4 Trasparenza e comunicazione

Cap. 3 Altri Contenuti

- 3.1 Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione.
- 3.2 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- 3.3 Rotazione del personale
- 3.4. Attribuzione degli incarichi ai dipendenti.
- 3.5. Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
- 3.6 Divieto triennale dopo la cessazione del rapporto di lavoro di assumere incarichi da soggetti contraenti del Comune (c.d. Pantouflage)
- 3.7. Protocolli di legalità e Patti di Integrità
- 3.8. Monitoraggio sull'attuazione del PTPC
- 3.9 Vigilanza su enti controllati e partecipati.

Premessa

Il Parlamento Italiano il 6 novembre 2012 ha approvato la legge numero 190: “**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione**”, entrata in vigore il 28 novembre 2012; successivamente è stata più volte modificata ed integrata.

È stata poi emanato il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33: “**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**”, poi innovata con la riforma di cui al D.lgs. 97/2016 entrata definitivamente in vigore il 23 dicembre 2016, successivamente modificata con il D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

A livello internazionale vanno ricordate:

- La **Convenzione dell’Organizzazione della Nazioni Unite** contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2003- recepita dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116.
- La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5):
 - *elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;*
 - *si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;*
 - *verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure;*
 - *collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.*
- La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6).

1. Cosa si intende per corruzione

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il codice penale prevede tre fattispecie.

L’articolo 318 punisce la “**corruzione per l’esercizio della funzione**” e dispone che “*il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, sia punito con la reclusione da uno a sei anni.*”

L’articolo 319 del Codice penale sanziona la “**corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio**”: “*il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni*”.

Infine, l’articolo 319-ter colpisce la “**corruzione in atti giudiziari**”: “*Se i fatti indicati negli articolo 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni*”.

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 **comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati**.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13 Novembre 2019, riguardante il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 fornisce una definizione aggiornata dei **concetti di corruzione e di prevenzione della corruzione**.

Viene aggiornato il concetto di corruzione (non in senso penalistico), definendolo come “comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno) dai propri doveri d'ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli”.

Si intende la prevenzione alla corruzione come “una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012”

2. I soggetti amministrativi contro la corruzione (diversi dall'autorità giudiziaria)

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti enti:

- **l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- **la Corte di conti**, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

- **il Comitato interministeriale**, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- **la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali**, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- **i Prefetti della Repubblica** che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
- **la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)** che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
- **le pubbliche amministrazioni** che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della prevenzione della corruzione;
- **gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico**, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

3. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Il fulcro di tutta la strategia di contrasto ai fenomeni corruttivi, prima che diventino un affare della Procura della Repubblica ed escano dal controllo amministrativo per diventare “azione penale”, è l'ANAC. La sua prima denominazione fu: “CIVIT” o “AVCP”.

La CIVIT era stata istituita dal legislatore, con il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della “performance” delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente la denominazione della CIVIT è stata sostituita con quella di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni:

- *collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;*
- *approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);*
- *analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;*
- *esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;*

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

- *esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;*
- *esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;*
- *riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.*

A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l'Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

- *riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;*
- *riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;*
- *salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.*
- *coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;*
- *promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;*
- *predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);*
- *definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;*
- *definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.*

4. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA).

Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall'Autorità l'11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del PNA. Detto aggiornamento si è reso necessario a seguito delle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 831, che ha un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo “*approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza*”.

Il 22 Novembre 2017 l'ANAC ha approvato definitivamente l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1208 e con delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018 l'ANAC ha approvato definitivamente l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera 1064 del 13 Novembre 2019 costituisce atto di indirizzo per l'approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli enti locali, che devono approvarlo entro il 31 Gennaio 2020.

Le principali novità del Piano Nazionale 2019 sono state indicate ed esplicitate nella deliberazione C.C. n. 3 del 23 Gennaio 2020 con la quale sono stati approvati i criteri generali per la predisposizione del Piano anticorruzione 2020.

5. La “gestione del rischio” di corruzione

Con la deliberazione n.1064 del 13 novembre 2019, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha introdotto sostanziali modifiche rispetto all'impostazione dei precedenti PNA, suggerendo, in particolare, per la stima e la valutazione del rischio di corruzione, l'applicazione di un approccio “qualitativo”, con l'abbandono della metodologia “quantitativa”, utilizzata in precedenza.

Il nuovo Piano chiarisce gli aspetti che le amministrazioni devono tenere in considerazione nella progettazione del proprio sistema di gestione del rischio di corruzione, identificando i seguenti principi, recepiti con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/01/2020:

✓ *Principi strategici*

- Coinvolgimento degli organi di indirizzo politico amministrativo: si raccomanda l'adozione, da parte del Consiglio Comunale, precedentemente all'adozione definitiva del PTPCT da parte della Giunta Comunale, di un documento contenente gli obiettivi strategici dell'Ente in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza. Nel Comune di Roseto degli Abruzzi gli obiettivi strategici sono stati approvati con la citata deliberazione CC. N. 3/2020.
- Coinvolgimento della struttura amministrativa: si raccomanda la responsabilizzazione diretta di tutti i soggetti interessati. La gestione del rischio corruttivo non è del RPCT ma deve essere demandata e attuata da tutta la struttura organizzativa. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo comune è il Segretario Generale pro tempore, Dr.ssa Fabiola Candelori. I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono favorire la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione coadiuvando il RPCT nella formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative, partecipando attivamente al processo di gestione del rischio, tramite un costante flusso di informazioni e dati sia in fase di analisi del contesto interno ed esterno sia in ordine al monitoraggio delle misure elette. Principio cardine della gestione del rischio è la creazione di un clima di sensibilità verso l'etica e la legalità.

Gli Organismi Indipendenti di valutazione (OIV) devono offrire un supporto metodologico al RPCT per la gestione del rischio, fornire dati utili per la rilevazione dei processi nella nuova metodologia e fornire integrazione metodologica tra il ciclo della gestione della performance e il

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

ciclo di gestione del rischio corruttivo. Seppur in un momento successivo saranno individuati referenti di ausilio al RPCT

- Collaborazione tra amministrazioni intesa come strumento per una maggiore sostenibilità dell'attuazione del sistema di gestione della prevenzione alla corruzione attraverso la condivisione di metodologie, esperienze e risorse che non si traducano in trasposizione acritica di strumenti dall'una all'altra amministrazione.

✓ *Principi metodologici*

- Adozione di un approccio sostanziale al sistema di prevenzione. Al fine di realizzare una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione, affinché vi sia sostanza e non solo forma (mero adempimento) il sistema deve essere calibrato sulle specialità del contesto esterno e interno dell'amministrazione.
- Gradualità del processo di gestione del rischio: affinché vi siano misure efficaci occorre che le diverse fasi di gestione del rischio siano introdotte con gradualità. Nello specifico i processi analizzati potranno essere completati e vi potrà essere implementazione degli stessi con introduzioni di nuovi e diversi processi nel corso dell'anno 2020 e successivo triennio.
- Selettività e individuazione delle priorità di trattamento: un trattamento generico e superficiale del rischio potrebbe non centrare l'obiettivo che ci si deve prefiggere che è quello di realizzare un effettiva riduzione del rischio di corruzione. Occorre pertanto provvedere a individuare in maniera selettiva gli ambiti maggiormente esposti a rischio corruzione in senso lato e a specificare misure di intervento.
- Integrazione fra processo di gestione del rischio e misurazione e valutazione della performance: la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e in particolare dei processi di programmazione, controllo e valutazione. La dinamicità del Piano Anticorruzione rende necessario che gli obiettivi del PTPC siano assolutamente correlati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quale, in particolare il piano della performance, il documento unico di programmazione (DUP) e il Piano Esecutivo di Gestione. Anche l'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) deve offrire sia un supporto metodologico al RPCT per la gestione del rischio, fornire dati utili per la rilevazione dei processi nella nuova metodologia e sia fornire integrazione metodologica tra il ciclo della gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.
- Miglioramento e implementazione del sistema di gestione del rischio: l'esperienza maturata nel periodo trascorso, il riesame periodico delle attività debbono costituire base per miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio.

✓ *Principi finalistici*

- Effettività della strategia di prevenzione: se realizzare una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione è l'obiettivo primario, allora occorre evitare la generazione di oneri organizzativi inutili o ingiustificati e occorre privilegiare, invece, misure specifiche per la semplificazione delle procedure e per la creazione e lo sviluppo di una cultura dell'integrità.
- Creazione di valore pubblico: il concetto di valore pubblico è inteso come benessere della comunità di riferimento al quale tendere mediante la riduzione del rischio di corruzione.

6. Le pubbliche amministrazioni e gli altri enti soggetti a controllo ed indirizzo dell'ANAC e del Piano triennale comunale

Il D.Lgs. 25-5-2016 n. 97: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, cosiddetto FOIA, cioè “Freedom of information Act”, legge sulla libertà di informazione, ha inciso sensibilmente sull’ambito di applicazione della disciplina della trasparenza, rendendolo più ampio rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

L’articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua le categorie di soggetti obbligati:

- le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);
- altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);
- altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).
- enti pubblici economici;
- ordini professionali;
- società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;
- associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

7. Il responsabile comunale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e i suoi compiti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo comune è il Segretario Generale pro tempore, Dr.ssa Fabiola Candelori, che ha la titolarità della segreteria comunale di Roseto degli Abruzzi in base ad apposito provvedimento del sindaco.

La nomina quale RPCT è stata debitamente trasmessa all’ANAC sull’apposito modulo e pubblicata sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Le sue funzioni sono state oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore nel decreto legislativo 97/2016, che:

- ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);
- ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.

Il ruolo ed i poteri del RPCT sono confermati ed esplicitati dalla deliberazione n. 840 del 2 ottobre 2018, nella quale l’ANAC affronta i poteri del RPCT in caso di segnalazione, diversa da quella di un whistleblower.

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

Il responsabile deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

Riguardo all'“accesso civico”, andato in vigore il 23 dicembre 2016, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico;
- per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “riesame” delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i “ruoli” seguenti:

- elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);
- d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: “(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”;
- riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

- trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
- segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni” (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
- quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).
- quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);
- al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);
- può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);
- può essere designato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

8. La collaborazione degli altri uffici comunali

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate.

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

Il PNA 2016 sottolinea che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “**dovere di collaborazione**” dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Dal decreto 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

- la facoltà all'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;
- che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Le ultime modifiche normative hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPC sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare “di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità” e di aver vigilato sull'osservanza del PTPC.

I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione.

Il PNA 2018 si è occupato del Reg. (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD), entrato in vigore il 25 maggio 2018, e al D.Lgs. n. 101 del 2018, che ha adeguato il Codice della privacy. Mette in evidenza l'Anac che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le PA, prima di mettere a disposizione sui siti istituzionali documenti contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33 del 2013 o in altre normative preveda l'obbligo di pubblicazione.

Pubblicazione che deve comunque avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento n. 2016/679: adeguatezza, pertinenza, minimizzazione dei dati, esattezza, aggiornamento. Le amministrazioni sono tenute a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Il comune di Roseto degli Abruzzi si è dotato di un semplice programmino di cosiddetta “**pseudonomizzazione**” che sostituisce, all'interno degli atti da pubblicare, il nominativo delle persone interessate, con un codice cifrato di numeri e lettere.

Con determinazione n. 14 (RG n. 475) del 17/05/2018 è stato affidato alla ditta Actainfo di Addari Igino s.a.s. il servizio di privacy di cui al regolamento UE indicato, rinnovato fino al mese di maggio 2020.

Importante è anche il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD), figura introdotta dal Regolamento Ue: mentre il primo è scelto fra personale interno alle amministrazioni, il secondo può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizio stipulato con persona fisica o giuridica esterna. L'Autorità chiarisce che le due figure debbano essere distinte e separate per evitare il rischio di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni.

9. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e quello per la trasparenza. Obiettivi strategici.

Già dall'anno 2017 il piano deve avere anche un'apposita sezione riferita alla trasparenza, finalizzata a semplificare gli adempimenti, riunendoli in un unico atto.

La legge 190/2012 impone l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone alla Giunta lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno **entro il 31 gennaio**.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC "*un valore programmatico ancora più incisivo*". Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).

La legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca "gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione".

Pertanto, secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

- *il piano della performance;*
- *il documento unico di programmazione (DUP).*

La dinamicità del Piano Anticorruzione rende necessario che gli obiettivi del PTPC siano assolutamente correlati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quale, in particolare il piano della performance, il documento unico di programmazione (DUP) e il Piano Esecutivo di Gestione.

Giova ricordare che il **Regolamento sui controlli interni**, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 15 Febbraio 2018 e che disciplina in modo integrato il funzionamento dei controlli interni inteso come sistema finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dialoga già con il Piano Anticorruzione quando prevede che il controllo successivo va svolto su una percentuale di circa il 3% del numero complessivo degli atti diventati efficaci nel trimestre precedente con le seguenti tecniche di campionamento, effettuate secondo selezioni casuali, che devono tener conto dei seguenti parametri:

- - il 70% degli atti oggetto di campionamento nella suddetta misura del 3% devono essere individuati tra gli atti adottati da settori e uffici che, in riferimento al vigente Piano Triennale sulla Anticorruzione, presentano un grado medio / alto di rischio;
- - il restante 30% degli atti oggetto di campionamento nella suddetta misura del 3% devono essere individuati tra gli atti adottati da settori e uffici che, in riferimento al vigente Piano Triennale sulla Anticorruzione, presentano un grado basso di rischio.

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

Il PNA 2016 raccomanda inoltre di “*curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione*”. La procedura di approvazione del Piano 2020 è stata descritta nelle premesse. Di seguito si riportano gli obiettivi strategici, contenuti nella delibera di Consiglio comunale n. 3 del 23/01/2020:

- ❖ **coinvolgimento degli organi di indirizzo politico amministrativo** (approvazione obiettivi generali di consiglio – definizione del Piano Anticorruzione per l’anno 2020 e successivo biennio 2021 e 2022 da approvarsi in Giunta Comunale - avviso di consultazione pubblica rivolta a tutti i cittadini e portatori di interesse per curare la partecipazione degli *stakeholder* alla elaborazione e all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. – approvazione definitiva);
- ❖ **coinvolgimento della struttura amministrativa** (sia nell’individuazione dei processi soggetti a rischio corruzione che nell’attuazione del Piano);
- ❖ Cambio radicale, seppure in maniera graduale, dell’approccio alla **gestione del rischio**: analisi del contesto esterno. – analisi del contesto interno - mappatura dei processi tramite la fase di identificazione (stabilire l’unità di analisi), descrizione (individuazione anche delle criticità attraverso una graduazione annuale) e rappresentazione.
- ❖ **valutazione del rischio** che permette, tramite l’identificazione (di comportamenti o fatti), l’analisi (completa o parziale) e la ponderazione (scelta delle priorità di intervento), di addivenire a predisporre le misure per il trattamento del rischio.
- ❖ **misure di prevenzione** del rischio (hanno l’obiettivo di abbinare la singola misura - o più misure- al singolo rischio identificato).
- ❖ **monitoraggio e verifica** periodica (volte ad effettuare un riesame periodico circa lo stato di attuazione delle misure e della idoneità delle stesse).
- ❖ **trasparenza** (obbligo da coordinarsi con le disposizioni di cui al **Reg. (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 -RGPD-** , entrato in vigore il **25 maggio 2018**, e al **D.Lgs. n. 101 del 2018, che ha adeguato il Codice della privacy**. Si prevede la pubblicazione dei documenti ai sensi della legge 33/2013 e successivo D. Lgs. 97/2016 con il relativo Responsabile della pubblicazione indicato a fianco. Si provvederà a integrare i contenuti della scheda allegata alla Legge 33/2013 come da rinnovazione disciplinata dalla delibera ANAC 1064/2019, provvedendo a denominare le sotto-sezioni del sito “Amministrazione Trasparente” esattamente come disposto da ANAC. Accanto all’ufficio responsabile delle singole pubblicazioni saranno aggiornate le tempistiche di pubblicazione);
- ❖ **formazione** (la formazione è stata effettuata nel 2019 e lo sarà anche nell’anno 2020, strutturata in un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti e in un livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio. Verrà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, conferenza dirigenti e simili. A questi si possono aggiungere seminari di formazione *online* e in remoto);
- ❖ **codice di comportamento dei dipendenti pubblici** (Il comma 3 dell’articolo 54 del D. Lgs. 165/2001 dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di Comportamento. Il Comune di Roseto degli Abruzzi lo ha fatto, da ultimo, con l’approvazione del piano Anticorruzione dell’anno 2019. E’ necessario integrare il contenuto del codice dell’amministrazione, a fronte delle Linee Guida dell’Anac, disponibili *on line dal 12 Dicembre 2019* e in consultazione fino al il 15 Gennaio 2020. L’approccio alla nuova versione del codice di comportamento dei dipendenti dovrà essere valutato, anche con una successiva modifica al Piano rispetto alla scadenza originaria, con attenzione e puntuale esame delle situazioni, stante

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

la necessaria partecipazione di diversi soggetti alla formazione e alle conseguenze di tipo disciplinare che conseguono alla violazione delle disposizioni inserite nel codice medesimo);

- ❖ **rotazione del personale** (una sorta di tutela anticipata della corruzione è costituita dalla **rotazione del personale**. Occorre distinguere la rotazione ordinaria, da quella straordinaria. Si richiama la circolare operativa a firma del Segretario generale, datata 13 Dicembre 2016, prot. n. 35006 con la quale, nel richiamare le disposizioni di legge in materia, si raccomanda ai vari settori di procedere alla cosiddetta “**rotazione ordinaria**” quale la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”. Diversa è la **rotazione straordinaria**, prevista dall'articolo 16, comma 1, lett. 1-quater del D. Lgs. 165/2001 che è misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi).
- ❖ **conflitto di interessi** (è considerato uno degli aspetti maggiormente rilevanti in materia di prevenzione della corruzione. Già nei Piani anticorruzione approvati negli anni passati e nei singoli codici di comportamento approvati, il conflitto di interessi è stato affrontato sotto vari aspetti. Da ultimo, nel mese di Dicembre 2019 sono state raccolte le schede a firma di ciascun dipendente in ordine alla situazione personale e dei propri parenti nello svolgimento del proprio lavoro. Collegato direttamente al conflitto di interessi è la regolamentazione dei criteri per il conferimento degli incarichi extraistituzionali ai dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 21/02/2019, di approvazione definitiva del Piano Anticorruzione 2019. Collegato al o di interesse è la disciplina del divieto il divieto triennale dopo la cessazione del rapporto di lavoro di assumere incarichi da soggetti contraenti del comune (*cd. Pantouflage*), disciplinato nel Piano Anticorruzione 2019 e implementato come di seguito. Previsto per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri).

10. Gli oggetti del Piano e la tutela del dipendente che segnala eventi corruttivi (whistleblower)

Il Piano analizza i seguenti oggetti, che sono la sintesi della normativa, e dei PNA del 2013, del 2016, del 2017, del 2018 e l'aggiornamento del 2019. Si tiene altresì conto della legge 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017:

- l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "aree di rischio";
- la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi;
- l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- l'indicazione delle modalità della formazione in tema di anticorruzione;

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

- le indicazioni dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- le indicazioni dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.
- le indicazioni dei criteri “teorici” di rotazione del personale;
- l’elaborazione della proposta per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
- l’elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e/o apicali (APO), con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- la definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- l’elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi e dell’assegnazione ad uffici;
- l’adozione di misure per la tutela del “whistleblower”;
- la predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.
- la realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell’ambito dei contratti pubblici;
- l’indicazione delle iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- l’indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale;
- l’indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del PTCP, con eventuale individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.
- la tutela dei whistleblower, nel pieno rispetto delle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015).

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra le azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Le segnalazioni degli illeciti potranno essere effettuate in tre modi:

- al responsabile della prevenzione della corruzione;
- all’Anac;
- sotto forma di denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

In caso di misure ritorsive poste in essere dalla PA, sarà il diretto interessato a doverlo comunicare all'Anac per proprio conto o per il tramite delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.

L'ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle.

Se l'Anac accerta l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti, applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; se viene accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi, l'Anac applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Nel caso in cui l'illecito che si vuole segnalare riguardi il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è possibile rivolgersi direttamente all'Anac.

In merito all'identità del segnalante, la legge evidenzia, all'art.1, che la stessa non può essere rivelata.

Nello specifico:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

11. Amministrazione trasparente

Il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Con il d.lgs. numero 97/2016 è stata modificata sia la legge “anticorruzione” che il “decreto trasparenza”.

Oggi questa norma è intitolata “**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**”.

Le linee guida dell'ANAC sono state emanate il 29/12/2016. I vari istituti sono:

- *l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;*
- *l'Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull'apposita sezione del sito internet del nostro comune, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.*

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”.

Cap. 1 La gestione del rischio di corruzione

1.1. Analisi del contesto

Secondo l'ANAC la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle *specificità dell'ambiente in cui essa opera* in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

1.2. Contesto esterno

Seppure fino ad oggi l'intera struttura comunale sia stata sempre allertata nei confronti dei fenomeni corruttivi e ci sia stato un costante controllo sociale, non si ha notizia di fenomeni di alcun tipo.

Per l'analisi del contesto esterno si può fare riferimento alla sezione strategica del Documento Unico di Programmazione approvato per la presentazione al Consiglio, dalla Giunta Comunale, con atto n. 288 del 31/07/2019.

1.3. Contesto interno

La struttura amministrativa di questo comune è riassunta nella tabella, riportata nella pagina seguente, che è frutto dell'ultimo provvedimento di ricognizione e organizzazione dell'assetto degli uffici:

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|--|
| <i>Uffici e servizi</i> | Art. 49 e 107 - TUEL 267/2000 | | Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 24/04/2018 e s. m. i. | |
| <i>Unità org. Responsabili del procedimento</i> | Art. 4 - L. 241/1990 | | | |
| <i>Servizi</i> | | | | |
| SETTORE | RESPONSABILE DI SETTORE | SERVIZIO I UFFICIO SERVIZI SOCIALI E PIANI DI ZONA | | |
| I POLITICHE SOCIALI E DI SVILUPPO ECONOMICO | <i>Ing. Paolo Bracciali</i> | Edilizia Privata SUE Ufficio Urbanistica negoziata Deposito sismico Ufficio Condono Riserva Borsacchio | | |
| | | SERVIZIO II Servizi sociali – scolastico Biblioteca – emeroteca Politiche dell'Unione Europea Reperimento risorse finanziarie Turismo Eventi e manifestazioni Cultura Sport Politica della casa | | |
| II SETTORE TECNICO | <i>Ing. Paolo Bracciali</i> | SERVIZIO I | | |
| | | Patrimonio . Impianti sportivi Cimiteri - Servizi tecnologici Ambiente – Energia – Rifiuti – Spazzamento – Illuminazione Manutenzione – Verde pubblico – Parchi – Arredo Urbano Protezione civile | | |
| | | Progettazione – Esecuzione – Collaudo Espropriazioni | | |
| | | SERVIZIO II Amministrativo Contabile LL.PP. – Appalti e concessioni Viabilità – Parcheggi – Ordinanze Contratti e procedure di acquisto – Provveditorato e patrimonio. | | |
| | | SERVIZIO III | | |

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | Commercio – Demanio – Occupazione suolo pubblico – Impianti pubblicitari – Mercati - SUAP Archivio | | |
| III SETTORE FINANZIARIO | <i>Dr.ssa Antonietta Crisucci</i> | SERVIZIO I Bilancio Economato Risorse Umane – Formazione – Relazioni Sindacali – Disciplina Ced | | |
| IV SETTORE AFFARI GENERALI | <i>Segretario Generale Dr.ssa Fabiola Candelori</i> | SERVIZIO I Demografico – Elettorale Statistica Protocollo Centralino Messaggi comunali Ufficio Delibere Atti L. 689/81 Contenzioso tributario e legale - Sinistri | | |
| V SETTORE TRIBUTI | <i>Dr.ssa Antonietta Crisucci</i> | SERVIZIO I Tributi Consulenza Tributi Accertamenti | | |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE | <i>Comandante Tarquini Patrizia</i> | | | |
| SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | <i>Segretario Generale Dr.ssa Fabiola Candelori</i> | Ufficio di gabinetto del Sindaco – addetto stampa | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1.4. Mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività di questo comune. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. Essa ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi ed è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione. Attraverso la mappatura l'intera attività svolta dall'Amministrazione può essere gradualmente esaminata, al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Bisognerà esaminare e valutare anche le attività esternalizzate ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi. L'Autorità ha individuato il cuore dell'intero Piano per la prevenzione alla corruzione in tale attività.

Requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione è la mappatura dei processi. Utilizzare il **processo** (come insieme di attività interrelate) anziché il procedimento, che è un insieme di attività ripetitive, consente una maggiore flessibilità, una maggiore elasticità e una maggiore concretezza. L'allegato 1 alla delibera ANAC 1064/2019 chiarisce che le amministrazioni devono procedere a definire la lista dei processi che riguardano tutta l'attività svolta dall'organizzazione, individuando all'interno quelli che presentano margini di rischio.

La mappatura dei processi si articola in 3 fasi: identificazione, descrizione, rappresentazione.

L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione.

I processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, nell'Allegato n. 1, ha individuato le seguenti "Aree di rischio" per gli Enti locali:

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione dei rifiuti;
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
7. governo del territorio;
8. incarichi e nomine;
9. pianificazione urbanistica;

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Oltre, alle undici “Aree di rischio” proposte dal PNA, nel presente Piano viene prevista un’ulteriore area definita “Altri servizi”. In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA. (quali ad esempio la gestione del protocollo, il funzionamento degli organi collegiali, l’istruttoria delle deliberazioni, ecc.).

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio.

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali. Si procederà pertanto a implementare, tramite le conferenze dei dirigenti che fungeranno quindi da *audit interno*, l’attività di rilevazione dei processi, individuandone gli elementi peculiari ed i principali flussi, con gradualità.

Stante la base di partenza costituita dall’esperienza degli anni pregressi, sono elencati i processi nelle schede allegate, denominate “**Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**” (**Allegato A**).

Tali processi sono stati brevemente descritti (mediante l’indicazione dell’input, delle attività costitutive il processo, e dell’output finale) e, infine, è stata registrata l’unità organizzativa responsabile del processo stesso.

1.5. Valutazione e trattamento del rischio

La valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)”.

Tale “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi:

- identificazione;
- analisi;
- ponderazione.

- Identificazione del rischio

L’obiettivo di tale fase è quella di individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell’Amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo. Una cattiva gestione di tale fase comporterebbe la non identificazione del comportamento rischioso e la mancanza di individuazione della strategia efficace di prevenzione della corruzione.

L’oggetto di analisi può essere costituito dall’intero processo o dalla singola attività all’interno di un processo. Tale procedura, tenuto conto del ristretto tempo a disposizione per adeguarsi alle nuove indicazioni fornite dopo l’approvazione del PNA 2019 da parte dell’ANAC (avvenuta nel novembre 2019), potrà senz’altro essere affinata e implementata nel tempo. Le conferenze Dirigenti (aperte ai funzionari delegati, all’Avvocato civico e agli organi politici) che hanno cadenza quasi quindicinale consentono e consentiranno in futuro di utilizzare, quali tecniche di identificazione, il contatto diretto con la realtà amministrativa (e non) e di attingere ad una pluralità di fonti informative.

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

Individuati i rischi occorre che gli stessi siano formalizzati nel PTPCT, individuando, secondo l'ANAC almeno un rischio per ogni processo.

Nell'allegato A "Mappatura dei processi a catalogo dei rischi" (Allegato A), il catalogo dei rischi è riportato nella colonna G di tale Allegato A, e per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato.

- Analisi del rischio

L'analisi del rischio secondo il PNA ha l'obiettivo di comprendere gli eventi rischiosi identificati attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (per esempio l'assenza di misure di trattamento del rischio – controlli-; la mancanza di trasparenza; l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; l'inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; l'inadeguata diffusione della cultura della legalità) e di stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività evitando di sottostimare il rischio evitando così di individuare le misure correttive. L'approccio consigliato dall'Anac è, come si diceva di tipo qualitativo, contenente la valutazione e garantendo la massima trasparenza.

Possono essere chiamati *Indicatori di rischio* quei criteri che permettono di valutare l'esposizione al rischio di eventi corruttivi. Gli indicatori possono essere:

- il livello di interesse "esterno": la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
- il grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- la manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
- la trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
- il livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
- il grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

I risultati della prima applicazione sono stati riportati nella scheda allegata, denominata "Analisi dei rischi e individuazione delle misure" (**Allegato B**), evidenziati secondo il sistema di autovalutazione suggerito da Anac suffragate dalla "motivazione del giudizio espresso", fornite di "evidenze a supporto" e sostenute da "dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi" mediante i seguenti "dati oggettivi": -i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti; -le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

customer satisfaction, ecc.; -ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

Infine si è provveduto a misurare il rischio, mediante una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. "Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte". Si raccomanda da ANAC di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio, di evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario "far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico".

La scala ordinale utilizzata è la seguente:

| Livello di rischio | Sigla corrispondente |
|---------------------------|-----------------------------|
| Rischio quasi nullo | N |
| Rischio molto basso | B- |
| Rischio basso | B |
| Rischio medio | M |
| Rischio alto | A |
| Rischio molto alto | A+ |
| Rischio altissimo | A++ |

- Ponderazione

L'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio che ha lo scopo di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione". In essa si stabiliscono: le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio; le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto. Vanno soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione e "la ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti". Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di "rischio residuo" che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate da portarsi quanto più prossimo allo zero, anche se la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata. Si dovrà "procedere in ordine via via decrescente", iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto. Il Piano assegna la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio A++ ("rischio altissimo") procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale prevedendo "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione A++, A+, A.

1.6. **Trattamento del rischio**

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

In tale fase, si progetta l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili, avendo cura di contemperare anche la sostenibilità

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Le misure possono essere "generali" che intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione o "specifiche" che agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici. Il PNA suggerisce misure di controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies).

Secondo le indicazioni contenute nel PNA 2019, ciascuna misura dovrebbe disporre dei requisiti seguenti:

- *presenza ed adeguatezza di misure o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione*: al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti; solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni;

- *capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio*: l'identificazione della misura deve essere la conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso; se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo);

- *sostenibilità economica e organizzativa delle misure*: l'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni; se fosse ignorato quest'aspetto, il PTPCT finirebbe per essere poco realistico; pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni:

a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace;

b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia;

- *adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione*: l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative, per questa ragione, il PTPCT dovrebbe contenere un numero significativo di misure, in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nella scheda allegata denominata "Analisi dei rischi e individuazione delle misure" (Allegato B).

Le misure sono elencate e descritte nella **colonna M** delle suddette schede.

Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del "miglior rapporto costo/efficacia".

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

La Programmazione delle misure di prevenzione consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa.

Secondo il PNA, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:

-fasi o modalità di attuazione della misura: laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;

-tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi: la misura deve essere scadenziata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;

-responsabilità connesse all'attuazione della misura: in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;

-indicatori di monitoraggio e valori attesi: al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Secondo l'ANAC, tenuto conto dell'impatto organizzativo, l'identificazione e la programmazione delle misure devono avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro attuazione, anche al fine di individuare le modalità più adeguate in tal senso.

La programmazione temporale delle misure è stato descritto per ciascun oggetto di analisi nella **colonna N ("Programmazione delle misure")** della suddetta scheda.

Cap. 2 La Trasparenza

2.1. La Trasparenza

La Trasparenza è lo strumento fondamentale per un controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione. E' intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2.2. Trasparenza e obbligo di pubblicazione

Come detto, è stata oggetto di riordino normativo per mezzo del D.Lgs 14 marzo 2003, n. 33, , rubricato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle pubbliche amministrazioni", il quale ha poi subito rilevanti modifiche a seguito dell'emanazione del D. Lgs n.97\2016, il cosiddetto FOIA (Freedom of Information Act).

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

Il D. Lgs. 33/2013 (comma 1 articolo 5) prevede “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Publicazione che deve comunque avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento n. 2016/679: adeguatezza, pertinenza, minimizzazione dei dati, esattezza, aggiornamento. Le amministrazioni sono tenute a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Il comune di Roseto degli Abruzzi si è dotato di un semplice programmino di cosiddetta “**pseudonomizzazione**” che sostituisce, all’interno degli atti da pubblicare, il nominativo delle persone interessate, con un codice cifrato di numeri e lettere.

Con determinazione n. 14 (RG n. 475) del 17/05/2018 è stato affidato alla ditta Actainfo di Addari Igino s.a.s. il servizio di privacy di cui al regolamento UE indicato, rinnovato fino al mese di maggio 2020.

L’ANAC ha evidenziato come il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici sia rimasto sostanzialmente inalterato, essendo stato confermato il principio per il quale detto trattamento è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, ai sensi dell’art. 2-ter, comma 1, del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018.

Si è già detto che, a partire dal D.Lgs. n. 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della Trasparenza è parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, in una “apposita sezione” ed è posta sotto la vigilanza del Responsabile per la prevenzione della corruzione, che ha assunto anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza.. Esso ha il compito di svolgere "stabilmente" attività di controllo interno sull’adempimento degli obblighi di trasparenza, assicurando la completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni rese accessibili mediante pubblicazione e verificare le ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza da assumere per il contrasto della corruzione.

La Trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, in un’apposita sezione denominata “ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, di documenti, informazioni, dati sull’ organizzazione e le attività della Pubblica Amministrazione.

Già nel Piano della prevenzione della corruzione per l’anno 2019 erano stati indicati gli obblighi di pubblicazione con il dirigente responsabile della pubblicazione a fianco. Ciascun dirigente (come indicato **nell’allegato C**, strutturato come indicato da ANAC) deve adempiere agli obblighi di pubblicazione ad esso facenti capo, garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, garantire l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate e verificare l’esattezza e la completezza dei dati pubblicati. Il tutto nel rispetto di quanto indicato in materia di proporzionalità e rispetto della privacy.

L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire “tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

2.3. Trasparenza e accesso civico

L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che:

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Il comma 2 del citato articolo 5 prevede che “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.

La norma attribuisce, pertanto, ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97\2016, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli obbligatori da pubblicare in “amministrazione trasparente”.

L'accesso civico “generalizzato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni ed incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

Il Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi ha approvato il “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del Comune”, con deliberazione n. 116 del 14/12/2017.

E' pienamente funzionante il **registro degli accessi** che riporta gli accessi documentali civici e generalizzati pervenuti a ciascun settore, l'istruttoria seguita e la relativa conclusione

2.4. Trasparenza e comunicazione

Già nel Piano anticorruzione del Comune di Roseto degli Abruzzi, per l'anno 2019 erano state previste misure ulteriori per garantire una sostanziale trasparenza degli atti, per fare in modo che tutti gli atti e i provvedimenti da pubblicarsi fossero semplificati nel linguaggio e realmente comprensibili anche per i non addetti ai lavori, riducendo al minimo il ricorso (a volte indispensabile) dei termini tecnici. La comunicazione si effettua attraverso il sito WEB (www.comune.roseto.te.it) e attraverso l'albo pretorio on line. Si confermano pertanto le misure già previste nel Piano 2019 che riguardano l'obbligo di redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice e nel divieto di aggravio del procedimento. Si conferma che, per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di **esercitare con pienezza il diritto di accesso** e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa.

Cap. 3 Altri contenuti

3.1 Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

In un quadro normativo sulla materia della formazione dei dipendenti degli enti locali abbastanza frammentato, assume rilevanza la necessità di provvedere alla formazione in materia di anticorruzione.

Questa formazione sarà strutturata su due livelli:

- ***livello generale***, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- ***livello specifico***, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

A tal fine si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione *il compito*:

- *di individuare, di concerto con i dirigenti, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.*
- *di individuare, di concerto con i dirigenti, i soggetti incaricati della formazione.*
- *il compito di definire i contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.*

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro e simili. A questi si possono aggiungere seminari di formazione *online*, in remoto.

Ad ogni dipendente dovrà essere somministrata formazione in tema di anticorruzione per almeno 2 ore per ogni anno del triennio di validità del presente piano.

3.2 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il comma 3 dell'articolo 54 del D. Lgs. 165/2001 dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di Comportamento. Il Comune di Roseto degli Abruzzi lo ha fatto, da ultimo, con l'approvazione del piano Anticorruzione dell'anno 2019. E' necessario integrare il contenuto del codice dell'amministrazione, a fronte delle Linee Guida dell'Anac, disponibili *on line dal 12 Dicembre 2019* e in consultazione fino al 15 Gennaio 2020. L'approccio alla nuova versione del codice di comportamento dei dipendenti dovrà essere valutato, anche con una successiva modifica al Piano rispetto alla scadenza originaria, con attenzione e puntuale esame delle situazioni, stante la necessaria partecipazione di diversi soggetti alla formazione e alle conseguenze di tipo disciplinare che conseguono alla violazione delle disposizioni inserite nel codice medesimo. In questa sede si conferma il Codice di Comportamento che fa parte integrante del Piano Anticorruzione 2019.

3.3 Rotazione del personale

La **rotazione ordinaria** del personale costituisce una sorta di tutela anticipata della corruzione.

Si richiama la circolare operativa a firma del Segretario generale, datata 13 Dicembre 2016, prot. n. 35006 con la quale, nel richiamare le disposizioni di legge in materia, si raccomanda ai vari settori di procedere alla cosiddetta "rotazione ordinaria" quale la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

Si richiama, per quanto riguarda la rotazione ordinaria delle figure dirigenziali, il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

rotazione dell'incarico dirigenziale". Nel Comune di Roseto degli Abruzzi non esistono figure professionali dirigenziali perfettamente fungibili e pertanto non è possibile attuare la rotazione di cui trattasi, se non per singoli settori delle varie aree.

Diversa è la **rotazione straordinaria**, prevista dall'articolo 16, comma 1, lett. 1-quater del D. Lgs. 165/2001 che è misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi.

3.4 Attribuzione degli incarichi ai dipendenti.

Il conflitto di interessi è considerato uno degli aspetti maggiormente rilevanti in materia di prevenzione della corruzione. Già nei Piani anticorruzione approvati negli anni passati e nei singoli codici di comportamento approvati, il conflitto di interessi è stato affrontato sotto vari aspetti. Da ultimo, nel mese di Dicembre 2019 sono state raccolte le schede a firma di ciascun dipendente in ordine alla situazione personale e dei propri parenti nello svolgimento del proprio lavoro. Collegato direttamente al conflitto di interessi è la regolamentazione dei criteri per il conferimento degli incarichi extraistituzionali ai dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 21/02/2019, di approvazione definitiva del Piano Anticorruzione 2019.

L'ente applica la disciplina recata dagli articoli 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del D.Lgs. 165/2001. Applica inoltre le disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013 ed in particolare l'articolo 20, rubricato: "dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

Da ultimo, nel mese di Dicembre 2019 sono state raccolte le schede a firma di ciascun dipendente in ordine alla situazione personale e dei propri parenti nello svolgimento del proprio lavoro.

3.5. Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- *non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- *non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,*
- *non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- *non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. Questo comune verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

3.6 Divieto triennale dopo la cessazione del rapporto di lavoro di assumere incarichi da soggetti contraenti del comune (cd. Pantouflage)

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

È fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La finalità della norma è duplice: da un parte, disincentivare i dipendenti dal preconstituirsì situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui entrano in contatto durante il periodo di servizio, dall'altra ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di una amministrazione, opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio.

Il nuovo Piano nazionale accentra l'attenzione al tale divieto, stabilendo i poteri dell'ANAC in merito e richiamando in particolare la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 Gennaio 2018 n. 126, sia nella funzione di accertamento che nella funzione consultiva.

L'ANAC definisce il pantouflage e il suo ambito di applicazione come l'espressione dell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, intendendo con gli stessi:

- provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la P.a.;
- provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

I dipendenti con poteri autoritativi, secondo l'aggiornamento 2018 al PNA, sono i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali o che abbiano apposite deleghe e i dipendenti che abbiano comunque il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria et cetera.

Per l'attuazione della citata norma sono stabilite le seguenti direttive:

- nei contratti di assunzione del personale dipendente viene inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione (compreso pertanto il collocamento in quiescenza) presso soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività dell'Ente in virtù di provvedimenti amministrativo o in relazione a rapporti contrattuali;
- nei contratti di assunzione già sottoscritti, l'articolo 53 comma 16 del D.Lgs. 165/01, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della Legge 190/2012 è inserito di diritto ex articolo 1339 codice civile, quale norma integrativa cogente.
- in caso di personale assunto precedentemente alla cosiddetta "contrattualizzazione del pubblico impiego" (quindi con provvedimento amministrativo), il citato articolo 53, comma 16 ter si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore.
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata (compresi gli affidamenti diretti), è inserita la seguente clausola con la quale gli operatori economici affidatari attestano la condizione soggettiva "*di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Roseto degli Abruzzi nei proprio confronti per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro con il Comune*". Nei bandi di gara o negli atti prodromici dovrà anche essere previsto che il mancato rilascio da parte del concorrente di tale

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

dichiarazione sostitutiva determina l'esclusione dalla procedure ai affidamento. Sarà disposta, altresì, l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali in ogni caso emerge la situazione di cui trattasi.

- nei contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni viene espressamente dato atto del rilascio della dichiarazione di cui al punto precedente in sede di gara e viene inserita la clausola risolutiva espressa del contratto nel caso in cui si verifichi la circostanza di cui sopra.
- Il Comune di Roseto degli Abruzzi agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/01.

3.7 Protocolli di legalità o patti di integrità

Misura suggerita dal Piano ANAC 2019 è l'approvazione dei **Protocolli di legalità o patti di integrità**. Giova ricordare che si tratta di un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'Ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 363 del 24 Ottobre 2019 è stato approvato lo schema di "Patto di Integrità" da sottoscrivere obbligatoriamente da parte dei partecipanti alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché da parte dei destinatari di affidamenti diretti.

3.8 Monitoraggio e riesame sull'attuazione del PTPC.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta per verificare il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Il monitoraggio sarà svolto in prima battuta con il sistema dell'autovalutazione da parte dei dirigenti del Comune in concomitanza con il controllo effettuato dal RPCT. Si fissano delle tempistiche semestrali. Ai fini del monitoraggio i Dirigenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile. Tali report saranno verificati nel corso di incontri specifici.

Il riesame periodico avrà cadenza annuale al fine di supportare la redazione del Piano per il triennio successivo.

3.9 Vigilanza su enti controllati e partecipati.

A norma della delibera ANAC n. 1134/2017 sulle "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici", in materia di prevenzione della corruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico è necessario che adottino il modello di cui al D. Lgs. 231/20001 e provvedano alla nomina del Responsabile anticorruzione e per la trasparenza.